



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO

“MODIFICHE E INTEGRAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA”

Il Decreto Delegato “Modifiche e integrazioni in materia di Polizia Mortuaria” nasce dalla necessità di dare piena attuazione a quanto disposto dall’articolo 18 della Legge 24 giugno 2022 n. 94, dai commi 1 e 2 della Legge 4 febbraio 2010 n.35 e dall’articolo 10 del Decreto Delegato 22 giugno 2010 n.114. Quest’ultime due disposizioni avrebbero dovuto rispondere all’esigenza legata all’insufficienza di spazi per la sepoltura nelle strutture cimiteriali della Repubblica di San Marino. Un problema annoso ad oggi diventato prioritario a causa del progressivo aumento della popolazione e della perpetuità delle concessioni cimiteriali antecedenti la normativa del 2010, le quali costituiscono la criticità principale. Insieme a questi due importanti aspetti va tenuta in grande considerazione anche l’impossibilità di procedere, nei cimiteri della Repubblica, ad ampliamenti in grado di garantire soddisfacenti soluzioni che non siano temporanee.

Già nel 2010, con la legge di modifica del regolamento di Polizia Mortuaria, si sono mossi i primi passi nella ricerca di soluzioni che affrontassero in maniera adeguata la carenza di spazi nelle strutture cimiteriali. Con la Legge 35/2010 e il Decreto Delegato 114/2010 sono stati infatti introdotti sia il carattere temporaneo per le concessioni di loculi e loculi ossari stipulate in data successiva all’entrata in vigore della legge, sia la disciplina relativa alla pratica della cremazione e alla destinazione delle ceneri, nel rispetto delle volontà del defunto. Per le concessioni stipulate prima dell’entrata in vigore della Legge del 2010, era la stessa norma, all’articolo 18, a prevederne la decadenza secondo il criterio di gradualità da attuarsi tramite un apposito decreto delegato che però non è mai stato emanato.

Il presente decreto, pertanto, intende affrontare anche questa problematica rimasta inevasa introducendo un termine per le concessioni precedenti al 2010 poiché, come sopradescritto, gli interventi di allargamento delle strutture cimiteriali offrirebbero una soluzione solo temporanea ma, soprattutto, non sono sempre effettuabili.

Il presente Decreto Delegato pertanto prevede, all’articolo 2, la scadenza delle concessioni in uso di loculi cimiteriali, partendo da quelle stipulate prima del 1960 sino ad arrivare a quelle stipulate entro il 26 febbraio 2010 (successivamente a questa data le concessioni hanno sempre una scadenza),

REPUBBLICA DI SAN MARINO



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

quindi in ordine cronologico e secondo il principio di gradualità. L'articolo 3, utilizzando lo stesso sistema di gradualità, prevede invece la scadenza delle concessioni in uso dei loculi ossari.

L'articolo 4 descrive nel dettaglio le modalità di esecuzione delle operazioni straordinarie (di cui agli articoli precedenti) legate alle scadenze delle concessioni, avendo particolare riguardo alle modalità di pubblicità e conoscibilità delle medesime, cercando di coinvolgere tutti i familiari e gli aventi diritto, prevedendo la possibilità di stipulare nuove concessioni in casi specifici e tenendo sempre conto degli anni di decesso delle salme oggetto degli interventi. Qualora nessuno dovesse fare richiesta di nuova concessione o comunque dovesse voler disporre delle ceneri o delle spoglie mortali del defunto, il medesimo articolo dispone che le stesse vengano deposte in un ossario comune.

Sempre al fine di dare organicità alle concessioni ed ai manufatti cimiteriali, l'articolo 5 prevede che le ceneri o i resti mortali collocati in loculi ossari da oltre 60 anni vengano trasferiti dai familiari in altra sepoltura già nella loro disponibilità oppure deposti negli ossari comuni. L'articolo 6 esclude la cripta di Montalbo dalle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, in considerazione del suo carattere monumentale.

L'articolo 7 risponde ad una richiesta della IV Commissione Consiliare Permanente e tratta gli adempimenti di Polizia Mortuaria a seguito di interruzione di gravidanza, rimandando ad un successivo Regolamento che coordinerà gli adempimenti propri dell'Istituto per la Sicurezza Sociale con quelli dell'Ufficio di Stato Civile.

L'articolo 8, modificando l'articolo 2 della Legge n. 35/2010, interviene sulla durata delle concessioni fissandole in:

- 60 anni nel caso di loculi a più posti;
- 40 anni nel caso di biloculi;
- 20 anni per ossari e nicchie cinerarie.

Sono state altresì aggiornate le tariffe, sulla base di quanto ad oggi viene applicato negli altri paesi e in particolare in Italia.

L'articolo 9, nel modificare l'articolo 3 della Legge 35/2010, stabilisce la possibilità, solo in caso di decesso (esclusa quindi la possibilità di "riservare" un loculo), di avere in concessione un loculo da parte dei familiari superstiti fatta eccezione per il soggetto a vita sola. Si prevedono inoltre: il ritorno nella



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

disponibilità della Ecc.ma Camera dei manufatti alla scadenza della concessione; la possibilità per gli eredi del concessionario di restituire il manufatto computando l'indennizzo su base percentuale rispetto alla tariffa vigente al momento della restituzione; i casi di decadenza e gli adempimenti successivi alla decadenza medesima.

L'articolo 10, richiama tempi e modi di esumazioni ed estumulazioni da effettuarsi nei casi delle salme inumate o tumulate in data successiva all'entrata in vigore della Legge 35/2010.

L'articolo 11 integra la vigente norma relativa alla cremazione introducendo la possibilità, oltre a quelle già in essere, di manifestare tale volontà con semplice disposizione scritta espressa in vita. Viene inoltre previsto che, trascorsi 40 anni dal decesso, nel caso la riduzione a resti mortali non venga direttamente richiesta dai familiari, sarà lo stesso Ufficio di Stato Civile a procedere con la cremazione. Ciò nell'ottica di non avere più, nel corso del tempo, situazioni emergenziali in termini di spazi.

L'articolo 12, infine, abroga l'articolo 1 del Decreto Delegato n. 114/2010 rispetto alla possibilità di rinnovo delle concessioni per le salme non mineralizzate. Questa abrogazione, così come tutte le parti in cui il Decreto Delegato non tratta più delle salme non mineralizzate, è stata prevista non solo per la *ratio* generale più volte richiamata, ma anche perché nel corso degli anni si è visto che, per ragioni climatiche e geologiche, molte salme dei cimiteri sammarinesi non si mineralizzano (ovvero non sono riducibili a resti mortali ma solo, eventualmente, cremabili).

Il presente decreto, pertanto, si inserisce in un processo avviato da anni, anche se interrottosi nel tempo, volto a razionalizzare gli spazi all'interno dei cimiteri della Repubblica, nel pieno rispetto dei defunti tumulati o inumati.

Considerata la delicatezza della tematica e la necessità di fornire risposte definitive a problematiche di lunga data, si auspica la ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale.

IL SEGRETARIO DI STATO

Elena Tonnini